

PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE SPESE GIUSTIZIA

1.

Parametri di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del **patrocinio a spese dello Stato** (importi già ridotti della metà) nei procedimenti, su **domanda congiunta**, di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

1.1

Avvocato che difende una sola parte

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 1.050 - separazione + divorzio: € 1.600;
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 1.260 - separazione + divorzio: € 1.900;
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 1.550 – separazione + divorzio: € 2.400;
- con figli con trasferimento immobiliare: € 1.700 – separazione + divorzio: € 2.600;

1.2

Avvocato che assiste entrambe le parti, tutte ammesse al p.s.s. + 20%

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 1.260 - separazione + divorzio: € 1.900;
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 1.500 - separazione + divorzio: € 2.300;
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 1.860 - separazione + divorzio: € 2.800;
- con figli con trasferimento immobiliare: € 2.040 - separazione + divorzio: € 3.100;

1.3

Avvocato che assiste entrambe le parti, ma una sola è ammessa al p.s.s. – 20%

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 630 - separazione + divorzio: € 900;
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 760 - separazione + divorzio: € 1.100;
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 930 - separazione + divorzio: € 1.300;
- con figli con trasferimento immobiliare: € 1.020 - separazione + divorzio: € 1.450;

2.

Parametri di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del **patrocinio a spese dello Stato** (importi già ridotti della metà) nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, che sono **nati contenziosi**, in cui le parti trovano un accordo in corso di causa e si definiscono **su conclusioni congiunte**.

2.2

Accordo raggiunto alla prima udienza

(resistente costituito nel termine ex art. 473 bis 16 e scambio delle memorie ex art. 473 bis 17)

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 2.100 - separazione + divorzio: € 3.200;
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 2.300 - separazione + divorzio: € 3.500;
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 2.600 - separazione + divorzio: € 3.900;
- con figli con trasferimento immobiliare: € 2.750 - separazione + divorzio: € 4.200;

2.3

Accordo raggiunto dopo l'espletamento di ordinaria attività istruttoria 2.2 + 25%:

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 2.600 - separazione + divorzio: € 3.900;
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 2.870 - separazione + divorzio: € 4.350;
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 3.250 - separazione + divorzio: € 4.900;
- con figli con trasferimento immobiliare: € 3.430 - separazione + divorzio: € 5.150;

2.4

Nel caso di istruttoria particolarmente complessa, gli importi di cui al punto 2.3 saranno aumentati, ciascuno, fino al 15%;

3.

Parametri per la liquidazione delle spese processuali per compensi del difensore nei procedimenti **contumaciali** di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

- solo status: € 2.500 (p.s.s. € 1.250) - separazione + divorzio: € 3.000 (p.s.s. € 1.500);
- senza istruttoria: € 3.600 (p.s.s. € 1.800) - separazione + divorzio: € 4.100 (p.s.s. € 2.050);
- con istruttoria: € 4.000 (p.s.s. € 2.000) - separazione + divorzio: € 4.500 (p.s.s. € 2.250);
- procedimenti camerali ex art. 316, secondo comma, c.c.: € 2.400 (p.s.s. € 1.200);
- ordini di protezione ex art. 473-bis.69 e ss. c.p.c.: € 3.600 (p.s.s. € 1.800);
- misure attuative ex 473-bis.38 c.p.c.: € 3.800 (p.s.s. € 1.800);

4.

Parametri per la liquidazione delle spese processuali per compensi del difensore nei procedimenti **contenziosi, con costituzione del resistente**, nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

- senza figli senza istruttoria: € 5.600 (p.s.s. € 2.800) separazione + divorzio: € 6.200 (p.s.s. € 3.100);
- senza figli con istruttoria: € 6.400 (p.s.s. € 3.200) separazione + divorzio: € 7.200 (p.s.s. € 3.600);
- con figli senza istruttoria: € 6.800 (p.s.s. € 3.400) separazione + divorzio: € 7.800 (p.s.s. € 3.900);
- con figli con istruttoria: € 7.900 (p.s.s. € 3.950) separazione + divorzio: € 9.000 (p.s.s. € 4.500);
- procedimenti camerali ex art. 316, secondo comma, c.c.: € 3.300 (p.s.s. € 1.650);
- ordini di protezione ex art. 473-bis.69 e ss. c.p.c.: € 4.500 (p.s.s. € 2.250);
- misure attuative ex 473-bis.38 c.p.c.: € 4.500 (p.s.s. € 2.250);

5.

Azioni di stato

senza istruttoria senza affidamento minori: € 3.800 (p.s.s. € 1.900)

con istruttoria senza affidamento minori: € 4.500 (p.s.s. € 2.250)

senza istruttoria con affidamento minori: € 6.200 (p.s.s. € 3.100)

con istruttoria con affidamento minori: € 7.400 (p.s.s. € 3.700)

L'Avvocato nominato **curatore speciale del minore**, che si costituisce in giudizio (anche) quale difensore del minore, del caso previa ammissione del minore medesimo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vedrà liquidati i compensi con i parametri indicati sopra, al pari di ogni altra parte processuale, fatti salvi gli adattamenti del caso concreto, in ragione dell'attività effettivamente svolta.

Per i provvedimenti **indifferibili** ex art. 473-bis.15 c.p.c., per gli incidenti di modifica dei provvedimenti **temporanei e urgenti** ex art. 473-bis.23 c.p.c., oltre che per le misure attuative ex 473-bis.38 e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari che siano stati domandati in corso di causa, l'attività prestata dall'Avvocato verrà considerata dal Giudice quale attività che arricchisce e rende più complessa l'istruttoria, tanto ai fini della liquidazione del compenso nel caso di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tanto ai fini della liquidazione delle spese processuali in sede di condanna ex art. 91 c.p.c..

Si conviene tuttavia nell'indicare un aumento fino al 20% dei compensi stabiliti per i provvedimenti di cui all'art. 43bis. 15 c.p.c. emanati in corso di causa.

Per la fase di reclamo contro i provvedimenti provvisori, il parametro di riferimento sarà quello dei procedimenti cautelari (fatto salvo il complessivo giudizio sulla soccombenza e la decisione di compensare, anche parzialmente alle spese processuali).